

Publicato il 12/02/2020

N. 00218/2020 REG.PROV.CAU.
N. 00218/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 218 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Francesco Accardo, Mariella Apreda, Stefania Augurio, Sabina Avino, Francesca Borreca, Luca Caricaterra, Francesco Paolo Cascavilla, Stefania Cavalli, Cristina Cennamo, Iolanda Chiuchiolo, Sabrina De Rosa, Margherita Dell'Aira, Debora Dell'Isola, Fabrizio Maria Esposito, Carmela Anna Esposito, Antonella Formicola, Carmela Gionti, Giulia Giordano, Duilio Graziano, Stefania Massafra, Margherita Parrilli, Vincenzo Portico, Nicola Salese, Nicola Pio Sarnataro, Barbara Tafuri, Cristina Trofa, rappresentati e difesi dagli avvocati Simona Fell, Francesco Leone, Ciro Catalano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Elena Violano in Napoli, via Mancini, 19;

contro

Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Almerina Bove, Angelo Marzocchella, Tiziana Monti, Rosaria Saturno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissione Interministeriale Ripam,

in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Non Presente, Non Presente;

Commissione Interministeriale per L'Attuazione del Progetto Ripam, Formez Pa -Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per L'Ammodernamento delle P.A non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- dell'avviso riportante «Concorso Ripam Campania. Esito provvisorio prove preselettive categoria D», comprensivo di tutti gli elenchi relativi ai profili professionali, adottato dalla Commissione interministeriale Ripam in data 11.11.19, nella parte in cui non include parte ricorrente;
- dell'avviso riportante «Concorso Ripam Campania. Aggiornamento elenchi profilo D», comprensivo di tutti gli elenchi relativi ai profili, adottato dalla Commissione interministeriale Ripam in data 17.12.19, nella parte in cui non include parte ricorrente;
- del foglio contenente le «istruzioni per lo svolgimento della prova preselettiva» per quanto di interesse;
- dei questionari somministrati a parte ricorrente in occasione della prova preselettiva;
- ove esistente, del verbale con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova preselettiva;
- del bando del «corso-concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive n. 950 unità di personale a tempo indeterminato», adottato dalla Commissione interministeriale Ripam, nella parte in cui:
 - all'art. 6: i) dispone di non prevedere una banca dati dei quesiti prima dello svolgimento della prova; ii) nella parte in cui si dovesse interpretare nel senso di consentire la lesione del principio dell'anonimato; iii) nella parte in cui ha

ha previsto di avvalersi del Formez PA per la «costruzione, il sorteggio e la correzione della prova».

- all'art. 5, nella parte in cui prevede la nomina di una Commissione d'esame esclusivamente per la fase selettiva;
- del calendario delle prove scritte di prossima pubblicazione, nella parte in cui non include parte ricorrente;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale, anche potenzialmente lesivo

della posizione dell'odierno ricorrente.

PER L'ADOZIONE DELLE MISURE INTERINALI, CAUTELARI E PROVVISORIE

EX ART. 56 C.P.A.

volte all'adozione di ogni provvedimento utile a consentire agli odierni ricorrenti di essere ammessi a sostenere in sovrannumero la prova scritta, per il relativo profilo, del «corso concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive n. 950 unità di personale a tempo indeterminato» del diritto di parte ricorrente di essere ammessa alle prove scritte del «corso-concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive n. 950 unità di personale a tempo indeterminato»,

NONCHÉ PER LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A. DELLE AMMINISTRAZIONI INTIMATE

al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione del relativo provvedimento di convocazione dell'odierna parte ricorrente valevole per la partecipazione alla prova scritta del «corso-concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive n. 950 unità di personale a tempo indeterminato», nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento del danno subito e subendo, con interessi e rivalutazione, come per legge.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 31 gennaio 2020 :

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE
DELL'EFFICACIA

- dell'avviso riportante «Concorso Ripam Campania. Sostituzione elenchi idonei profilo D» comprensivo di tutti gli elenchi relativi ai profili professionali, adottato dalla Commissione interministeriale Ripam in data 23.01.20, nella parte in cui non include parte ricorrente;

- del diario e del calendario della prova scritta, adottati dalla Commissione interministeriale Ripam in data 24 gennaio 20 con «avviso prova scritta concorso categoria D», nella parte in cui non includono parte ricorrente;

E PER L'ADOZIONE DELLE MISURE INTERINALI, CAUTELARI E
PROVVISORIE

EX ART. 56 C.P.A.

volte all'adozione di ogni provvedimento utile a consentire all'odierna parte ricorrente di essere ammessa alle prove scritte del concorso *de quo*, che si svolgeranno nelle date 10, 11, 12 e 13 febbraio 2020.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Commissione Interministeriale Ripam;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore la dott.ssa Maria Grazia D'Alterio e uditi nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2020 per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che con decreto presidenziale n. 182 del 1° febbraio 2020, considerata l'estrema gravità ed urgenza, è stata concessa la richiesta

ammissione con riserva dei ricorrenti limitatamente alla sola partecipazione alla prova scritta, il cui svolgimento è stato fissato per i giorni 10, 11, 12 e 13 febbraio 2020 per i seguenti profili TCD/CAM, AMD/CAM, CFD/CAM, VGD/CAM e SAD/CAM;

Ritenuto, al sommario esame tipico della presente fase, che sussistono i presupposti per l'accoglimento dell'istanza cautelare, sia pure, per quanto si preciserà *infra*, nei limiti della sospensione della procedura concorsuale in corso, non resistendo i gravati atti alle censure demolitorie dedotte con il primo motivo di ricorso, con conseguente venir meno delle misure disposte con il precitato decreto cautelare;

Osservato preliminarmente che per la pacifica giurisprudenza amministrativa il rigoroso rispetto del principio dell'anonimato nei concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi - diretto portato del principio costituzionale di uguaglianza nonché specialmente di quelli del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione - rappresenta garanzia ineludibile di serietà della selezione e dello stesso funzionamento del meccanismo meritocratico (*cf. ex multis* Cons. Stato A.P. n. 28 del 20 novembre 2013; Sez. V, n. 1928 del 6 aprile 2010);

Ulteriormente rilevato che in presenza di una violazione non irrilevante della regola dell'anonimato, la declinazione applicativa del principio determina la radicale invalidità della procedura comparativa, senza necessità di accertare in concreto l'effettiva lesione dell'imparzialità in sede di correzione, posto che *“se fosse richiesto un tale, concreto, accertamento, lo stesso - oltre ad essere di evidente disfunzionale onerosità - si risolverebbe, con inversione dell'onere della prova, in una sorta di probatio diabolica che contrasterebbe con l'esigenza organizzativa e giuridica di assicurare senz'altro e per tutti il rispetto delle indicate regole, di rilevanza costituzionale, sul pubblico concorso”* (*cf.* Consiglio di Stato, Sez. VI, 11 luglio 2013, n. 3747);

Considerato, quanto al caso di specie, che verosimilmente la prova preselettiva si è svolta in spregio al su richiamato principio, non essendo contestato che:

- i candidati, in conformità alle indicazioni contenute nelle istruzioni per lo svolgimento della prova preselettiva, hanno apposto sul foglio risposte a lettura ottica e sul cartoncino anagrafico due talloncini identici, contenenti medesimo codice a barre e, immediatamente al di sotto, identico codice numero di sei cifre;

- i fogli risposte e i cartoncini contenenti i dati anagrafici non sono stati chiusi in busta sigillata e priva di generalità all'esterno dai candidati, come prescritto peraltro dall'art. 14 del D.P.R. 487/94, di talché il predetto codice numerico, facilmente memorizzabile e identificabile, ha finito per svolgere, almeno potenzialmente, funzione di segno di riconoscimento, essendo riconducibile immediatamente all'identità dell'autore dell'elaborato; con ciò venendo meno la garanzia di correzione in forma anonima degli elaborati;

Ulteriormente rilevato che nonostante l'utilizzo di sistemi ottici di correzione, idonei ad assicurare massima rapidità delle operazioni di valutazione, la fase di correzione delle prove preselettive si è immotivatamente protratta per tre mesi;

Rilevato sotto altro aspetto che l'Amministrazione ha ingiustificatamente ommesso di fornire alla parte ricorrente le generalità di almeno un candidato ammesso alle prove scritte, sicché alla stessa è fatto ordine di provvedere all'istanza predetta entro 10 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, onde consentire la notifica individuale del ricorso;

Ritenuto, inoltre, di accogliere l'istanza di parte ricorrente di integrazione del contraddittorio nei confronti degli ammessi alle prove scritte, in quanto titolari di un interesse contrario all'annullamento della procedura;

Rilevato, quanto alle modalità di integrazione del contraddittorio, che:

- l'art. 52, comma 2, c.p.a. ("Termini e forme speciali di notificazione"), dispone che il Presidente può autorizzare la notificazione del ricorso "con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile";

- l'art. 151 c.p.c., dispone inoltre che "Il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge";

Visto il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, contenente norme sul "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni in materia di obblighi di pubblicazione", e in particolare l'art. 19, il quale prevede l'obbligo di pubblicazione sul sito web istituzionale dei "bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione", al fine di consentirne la massima conoscibilità ai soggetti interessati di partecipare alla procedure concorsuali; tanto in coerenza con i principi ispiratori della nuova disciplina normativa che, ad avviso del Collegio, sono applicabili a tutte le informazioni relative all'iter concorsuale, ivi comprese le impugnative avverso di esse proposte;

Ritenuto che il predetto art. 52 c.p.a., in combinazione sistematica con l'art.151 c.p.c., nella parte in cui attribuisce al giudice il potere di disporre che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge, consenta di disapplicare l'art. 150 c.p.c., comma 3, nella parte in cui prescrive l'inserimento dell'estratto dell'atto notificato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica;

Ritenuto che quanto precede sia conforme all'evoluzione normativa e tecnologica, che permette di individuare nuovi strumenti idonei a consentire la medesima finalità di conoscibilità un tempo rimessa alla sola pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con l'indubbio vantaggio - quanto a tale modalità di notificazione - di ovviare all'eccessivo e ingiustificato onere economico della pubblicazione con modalità cartacea (*cf.* ordinanze T.A.R. Lazio, Roma, sez. III bis, 13 ottobre 2014, n. 4915; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 18 settembre 2014, n. 1526; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III bis, 29 settembre 2014, n. 10071; T.A.R. Molise, Campobasso, sez. I, 7 novembre 2013, n. 632);

Ritenuto che, nel caso all'esame, in relazione alla natura della controversia e al numero di controinteressati, sussistono i presupposti per autorizzare la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web (internet) dell'Amministrazione, con le seguenti modalità:

- l'avviso da pubblicarsi sul sito istituzionale del Formez dovrà contenere le seguenti informazioni: 1) l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede; 2) il numero di Registro Generale del procedimento; 3) il nominativo della parte ricorrente; 4) gli estremi dei principali provvedimenti impugnati; 5) l'indicazione dei nominativi dei controinteressati posizionati in graduatoria e il testo integrale del ricorso; 6) l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami; 7) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Campania - Napoli" della sezione "T.A.R.";

- la parte ricorrente dovrà, quindi, aver cura che l'avviso sia pubblicato sul sito internet del Formez con le sopra precisate modalità, richiedendo tale inserimento tramite apposita istanza alla predetta Amministrazione, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica e/o comunicazione della presente ordinanza; alla richiesta deve seguire il deposito, presso la segreteria del Tribunale adito, della prova dell'intervenuta pubblicazione entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) successivi al termine predetto (30 gg.); l'avviso non dovrà essere comunque rimosso dal sito dell'Amministrazione sino alla pubblicazione della sentenza di questo Tribunale;

Ritenuto di rinviare alla camera di consiglio del 25 febbraio 2020 per l'esame dei motivi aggiunti e di fissare per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 6 ottobre 2020;

Ritenuto, infine, di dover compensare le spese della presente fase cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli, Sez. V, accoglie l'istanza cautelare nei limiti indicati in motivazione e per l'effetto sospende gli atti gravati con il ricorso introduttivo;

- ordina all'Amministrazione di fornire alla parte ricorrente le generalità di almeno un candidato ammesso alle prove scritte, disponendo per il resto l'integrazione del contraddittorio secondo le modalità indicate in parte motiva;

- rinvia alla camera di consiglio del 25 febbraio 2020 per l'esame dei motivi aggiunti;

- fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 6 ottobre 2020.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Santino Scudeller, Presidente

Pierluigi Russo, Consigliere

Maria Grazia D'Alterio, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Maria Grazia D'Alterio

IL PRESIDENTE
Santino Scudeller

IL SEGRETARIO